

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2024, n. 4

Modifiche urgenti alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "codice, degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni.

(GU n.4 del 25-1-2025)

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 novembre 2024, n. 47 - Sez. gen.).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'art. 75
della legge regionale n. 2 del 2018

1. Il comma 2 dell'art. 75 della legge regionale n. 2 del 2018 e' sostituito dal seguente:

«2. Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e fino ai 15.000 abitanti non e' immediatamente ricandidabile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive, se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica; nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non e' immediatamente ricandidabile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per due volte consecutive, se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.».

Art. 2

Abrogazione del comma 6 dell'art. 80
della legge regionale n. 2 del 2018

1. Il comma 6 dell'art. 80 e' abrogato.

Art. 3

Modifica dell'art. 242
della legge regionale n. 2 del 2018

1. Nel comma 1 dell'art. 242, lettera c), dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «La dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non incorrere nella causa di incandidabilita' prevista dall'art. 75, comma 2.».

Art. 4

Modifica dell'art. 244 della legge regionale n. 2 del 2018

1. Nel comma 1 dell'art. 244 dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

«c-bis) ricusa le candidature alla carica di sindaco qualora accerti la sussistenza della causa di incandidabilita' prevista dall'art. 75, comma 2;».

Art. 5

Disciplina transitoria

1. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 novembre 2024

Il Presidente della Regione: Kompatscher